

L.R. 12 gennaio 1980, n. 5 ⁽¹⁾.

Contributi per l'edilizia scolastica minore.

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 16 gennaio 1980, n. 2.

Art. 1

La Regione Basilicata assicura interventi intesi a favorire il decondizionamento socio-ambientale e culturale degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado operanti sul proprio territorio con particolare riguardo a quelli della scuola materna e dell'obbligo.

Art. 2

Per l'attuazione dei programmi di cui al successivo art. 4, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad emettere a favore dei comuni richiedenti decreto di concessione di contributi costanti per 35 annualità nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, sulla base della documentazione da essi presentata ai sensi dell'art. 10 della *legge regionale 30 agosto 1976, n. 25*.

Art. 3

I contributi di cui all'art. 2 sono concessi per l'ampliamento e il miglioramento degli edifici di proprietà pubblica destinati ad uso scolastico che risultino antigienici, insufficienti o comunque inadeguati al numero degli alunni e delle classi, o che debbano essere destinati alla aggregazione dei plessi scolastici o centri di raccolta per il superamento delle pluri-classi.

Nell'ambito di queste finalità, il programma di cui all'art. successivo ripartisce i contributi, in ordine di priorità, tra i comuni che:

- 1) abbiano popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- 2) siano interessati da fenomeni di incremento demografico;
- 3) intervengano nelle frazioni o borgate rurali.

Le disponibilità finanziarie di cui alla presente legge sono destinate nella misura del:

- a) 45% scuola materna;

- b) 25% alla scuola elementare;
 - c) 15% alla scuola media inferiore;
 - d) 15% alla secondaria superiore.
-
-

Art. 4

Salvo quanto disposto al successivo art. 7, il programma annuale degli interventi è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

I comuni interessati sono tenuti a presentare alla Giunta regionale - Dipartimento formazione professionale, istruzione e beni culturali - i singoli progetti di massima entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno.

Art. 5

I comuni che beneficiano di contributi ai sensi della presente legge sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa DD.PP. nei limiti di spesa risultanti dal decreto di cui al precedente art. 2.

Art. 6

Per l'approvazione dei progetti, l'esperimento delle gare d'appalto, l'esclusione, la vigilanza nonché il collaudo della opere ammesse ai benefici della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla *legge regionale 30 agosto 1976, n. 25*.

Art. 7

Norme transitorie.

Il programma annuale relativo al 1979 è redatto sulla base delle richieste pervenute entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge e di quelle prodotte ai sensi della *legge regionale 18 agosto 1978, n. 38*.

Art. 8

Per l'attuazione della presente legge sono fissati i seguenti limiti di impegno, comprensivi delle annualità occorrenti per il pagamento dei relativi contributi e delle somme da utilizzare per nuovi interventi:

- dal 1980 al 2014 un limite di impegno di L. 100.000.000;
- dal 1981 al 2015 un ulteriore impegno di L. 200.000.000;
- dal 1982 al 2016 un ulteriore limite di impegno di L. 200.000.000.

Per l'esercizio finanziario 1980 e successivi la spesa derivante dalla presente legge graverà sullo stesso o corrispondente capitolo 1420 del bilancio 1979 e la copertura finanziaria sarà assicurata con le disponibilità esistenti nel fondo globale per provvedimenti in corso, di cui al bilancio pluriennale 1979-1981, che ne prevede l'intervento.

Art. 9

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.